



Confindustria Lecco e Sondrio

**ACCORDO QUADRO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TVCC
NEI PUNTI VENDITA DI MICYS COMPANY SPA SUL TERRITORIO NAZIONALE
(art. 4 , comma 1, Legge 300/70)**

Il presente Accordo Quadro ha come obiettivo l'installazione di un sistema di videosorveglianza nei punti vendita della società , con il posizionamento delle telecamere all'interno degli stessi.

Si conviene, quindi, quanto segue:

tra

la Micys Company spa, con sede in Monza, Via Appiani 25, P. Iva / CF 02089840967, rappresentata dalla Dott.ssa Barbara Rizzo CF RZZBBR73M63D863C con l'assistenza di Confindustria Lecco e Sondrio, rappresentata dalla Dott.ssa Emanuela Pini

e

le Organizzazioni Sindacali Nazionali FILCAMS-CGIL rappresentata da Concetta Di Francesco, FISASCAT-CISL rappresentata da Elena Maria Vanelli e UILTUCS rappresentata da Antonio Vargiu (d'ora innanzi "le OO.SS.")

PREMESSO CHE

- l'art. 4, comma 1 della legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), stabilisce che "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";
- la società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 300/1970 e del D.Lgs n. 196 del 2003, intende far uso di impianti di videosorveglianza all'interno dei punti vendita dislocati sul territorio nazionale, concordando l'installazione con le OO.SS. nazionali.
Qualora dovessero essere elette o costituite RSU o RSA, l'azienda provvederà ad informarle preventivamente di eventuali nuove installazioni;



Confindustria Lecco e Sondrio

- la finalità dell'utilizzo di detti impianti è di aumentare la sicurezza del patrimonio aziendale , di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati all'interno dei punti vendita e di monitorare in modo puntuale l'esposizione dei prodotti nel punto vendita.
- si rimanda a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per tutte ciò che riguarda Il trattamento dei dati personali, il titolare , il responsabile e gli incaricati.

tutto ciò premesso, le parti convengono che:

Finalità dei sistemi di videosorveglianza

I sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dalla società sono finalizzati a garantire l'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare della stessa, la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori, il puntuale monitoraggio delle modalità di esposizione dei prodotti nel punto vendita.

In ogni caso, l'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare nonchè da quanto stabilito dal presente accordo.

Il presente accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 , art 4 ad esclusione del comma 3 così come riformato dal Dlgs 151/2015, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni) e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 8/04/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'azienda si impegna ad osservare le regole del Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguibili. A tal fine alle OO.SS. nazionali, firmatarie del presente accordo, sono fornite in allegato le relative planimetrie con relativo cono visivo , il posizionamento e le caratteristiche tecniche degli apparecchi.

Le planimetrie allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le modalità seguite e le attrezzature utilizzate per i fini sopra richiamati vengono come di seguito descritte.

Telecamere e caratteristiche tecniche

Gli impianti di videosorveglianza sono composti dalle telecamere indicate nelle planimetrie allegato al presente accordo nazionale. Le telecamere non sono posizionate nelle sale ristoro , né negli spogliatoi e nei servizi igienici riservati al personale, ne potranno essere orientate verso i locali sopra citati .



Confindustria Lecco e Sondrio

Le telecamere sono a brandeggio (cioè orientabili in senso verticale ed orizzontale) con possibilità, quindi, di monitorare tutto il punto vendita.

Gli impianti di cui sopra sono privi di monitor locali e trasmettono le immagini attraverso un collegamento VPN.

Il collegamento avviene attraverso Login e password in possesso del Responsabile Retail, che presta la sua attività lavorativa presso la sede di Casatenovo (Lecco).

Tali impianti, inoltre, sono privi di registrazione e non consentono la conservazione delle immagini.

Qualora in futuro, si rendessero necessarie modifiche sostanziali al sistema di videosorveglianza, sopra descritto, Micys informerà preventivamente le OO.SS. firmatarie del presente accordo e, ove esistenti, la RSU/RSA, illustrando le motivazioni dell'intervento al fine di verificare la compatibilità rispetto all'accordo sottoscritto.

Informativa

Ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice sulla Privacy e dal Provvedimento Generale sulla video sorveglianza emanato dal Garante in data 8/04/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la Società, mediante apposita modulistica/segnaletica nella quale va riportato il simbolo della telecamera e la dicitura "AREA VIDEOSORVEGLIATA", provvede ad informare gli interessati che si trovano in area video sorvegliata e a comunicare che le riprese sono effettuate da Micys Company spa in qualità di titolare del trattamento, specificando le finalità per le quali il trattamento dei dati in questione ha luogo.

Diritti dell'interessato

Alla persona fisica, alla persona giuridica, all'ente o all'associazione cui si riferiscono i dati personali sono garantiti tutti i diritti previsti dal Codice della Privacy, con le modalità organizzative dallo stesso stabilite.

Nuove aperture

Qualora Micys aprisse nuovi punti vendita informerà preventivamente le OO.SS. nazionali firmatarie del presente accordo, nonché le RSU/RSA qualora costituite.

In applicazione del presente accordo, Micys Company spa invierà le planimetrie del nuovo punto vendita con indicazioni precise delle telecamere e del raggio d'azione attraverso PEC.

Qualora entro 10 giorni dall'invio della PEC Micys non ricevesse riscontro, si intenderà che le planimetrie allegate alla stessa hanno i requisiti tali da essere considerati conformi all'accordo presente, pertanto Micys potrà procedere all'installazione del sistema di videosorveglianza, previa informazione agli stessi lavoratori interessati.

Elenco punti vendita attuali

Outlet Rodengo Saiano

Outlet Scalo Milano

Factory Store Casatenovo

Outlet Vicolungo



Confindustria Lecco e Sondrio

Outlet Valmontone
Outlet Castel Romano
Outlet Marcianise
Outlet Barberino del Mugello
Outlet Noventa di Piave

Outlet Palmanova
Outlet di Serravalle

Planimetrie

Come da allegati

Disposizioni finali

L'azienda si impegna a non utilizzare in nessun caso le immagini per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Per tutto quanto non previsto dal presente verbale di accordo si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia: in particolare, al Codice in materia di protezione dei dati personali, lo statuto dei diritti dei lavoratori e successive modifiche ad esclusione dell'art. 4, comma 3 della legge 300 /70 così come modificato dal Dlgs 151/2015 ed al provvedimento sulla videosorveglianza e successive modifiche e integrazioni.

Il presente accordo nazionale deve essere esposto dalla società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stesso coinvolti, e dovrà essere inviato a tutti i dipendenti.

Letto, confermato e sottoscritto

ROMA, 11 APRILE 2014

La Società

Confindustria Lecco e Sondrio

le OO.SS. Nazionali